

DELIBERA N.409/10/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PRIMARETE S.P.A. (EMITTENTE "PRIMARETE LOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N.545, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 5 marzo 2010, n. 44/10/DICAM/N°PROC.2118/FB, notificato in data 15 marzo 2010, con il quale veniva contestata alla società Primarete S.p.A. con sede legale in Cremona, via Antiche Fornaci n.44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primarete Lombardia", la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione dei programmi promozionali di servizi interattivi *audiotex* con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) andati in onda in data 21 settembre 2009 dalle ore 23:24 fino alle ore 23:45;

VISTE le memorie giustificative in data 30 marzo 2010 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0029299 dell'11 maggio 2010), con le quali la società in questione, dopo aver ammesso i fatti contestati, ha chiesto audizione presso l'Autorità rappresentando che:

- la diffusione del programma oggetto di contestazione era, in realtà, prevista per l'ora successiva (dopo le ore 24:00), ma un errore della programmazione ha causato

l'anticipo dell'orario di messa in onda di poco più di mezz'ora determinandone la diffusione in orario non consentito;

- l'emittente ha rafforzato la vigilanza affinché il malaugurato incidente non debba più avere a ripetersi;

VISTA la nota prot. n. 43921 del 15 luglio 2010 con la quale la parte ha espresso manifesta rinuncia all'audizione richiesta con la citata nota dell'11 maggio 2010;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda di servizi interattivi *audiotex* con numerazione a sovrapprezzo nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;

- la circostanza che si sia trattato di un mero errore di programmazione non esclude la responsabilità della concessionaria emittente, giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del limitato arco di tempo in cui è stata mandata in onda la propaganda vietata (dalle ore 23:24 alle ore 23:45) e del ridotto bacino di utenza a dimensione regionale dell'emittente "*Primarete Lombardia*";

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha dichiarato di aver rafforzato la vigilanza affinché l'errore che ha causato la messa in onda della programmazione oggetto di contestazione non debba più avere a ripetersi;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Primarete S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: sulla base del fatturato che l'emittente ha dichiarato nell'informativa economica di sistema di aver realizzato per l'anno 2008, si presume che le condizioni economiche della stessa siano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la rilevata violazione sia pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Primarete S.p.A. con sede legale in Cremona, via Antiche Fornaci n.44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Primarete Lombardia”* di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.409/10/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n.409/10/CONS”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

